

## Termovalvole nelle case, due condizioni per esonero

Due le condizioni per l'esonero dall'obbligo d'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore nei condomini con impianti centralizzati di riscaldamento senza incorrere in alcuna sanzione pecuniaria: impossibilità tecnica e inefficienza in termini economici. L'installazione dei contabilizzatori di calore risulta, quindi, derogabile se sono verificate le condizioni esimenti, accertate e dichiarate in una relazione tecnica predisposta da un progettista-tecnico abilitato. Questo è quanto si legge nelle linee guida predisposte dal **Consiglio nazionale ingegneri** (Cni) in merito alle valutazioni tecnico-economiche per l'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore (articolo 9 del dlgs 141/2016). Ricordiamo che il 26 luglio 2016 è entrato in vigore il dlgs 141/2016 contenente disposizioni integrative e correttive del dlgs 102/2014 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. In particolare attraverso il dlgs 141/2016 è stato quasi interamente riscritto il comma 5 dell'articolo 9 del dlgs 102/2014 (poi modificato dal decreto milleproroghe) che regola l'obbligo, da attuarsi in termini di adeguamento impiantistico entro e non oltre il 30 giugno 2017 (la precedente data era quella del 31 dicembre 2016), della contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati di riscaldamento, di raffrescamento e di fornitura di acqua calda sanitaria per misurare l'effettivo consumo di calore da parte di ciascuna unità immobiliare. Sono confermate le sanzioni da 500 a 2.500 euro per singolo condomino nel caso in cui non si ottemperi all'installazione nei termini previsti e le sanzioni da 500 a 2.500 euro per il condominio che non adotta i criteri imposti dalla legge per la ripartizione delle spese. Il primo adempimento nella valutazione della sussistenza delle condizioni di deroga dagli obblighi consiste nell'accertare la fattibilità tecnica degli interventi di adeguamento volti all'installazione di un impianto di contabilizzazione diretta. Nei casi relativi alla contabilizzazione indiretta viene indicata come unica strada quella della valutazione della non efficienza in **termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma Uni En 15459.**

© Riproduzione riservata

